

Codice A1500A

D.D. 6 agosto 2020, n. 490

Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020. Ulteriori disposizioni in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro. Integrazione e aggiornamento delle Determinazioni Dirigenziali n. 127 del 03/04/2020 e n. 257 del 11/05/2020 e relativi allegati.



ATTO DD 490/A1500A/2020

DEL 06/08/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020. Ulteriori disposizioni in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro. Integrazione e aggiornamento delle Determinazioni Dirigenziali n. 127 del 03/04/2020 e n. 257 del 11/05/2020 e relativi allegati.

Premesso che:

- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario per 6 mesi;
- con l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, è stata disposta la sospensione di molte attività, compresa la frequenza delle attività di formazione superiore e dei corsi professionali;
- i Decreti-Legge e i D.P.C.M. succedutisi a far data dal 23 febbraio 2020, in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno previsto misure specifiche applicabili sull'intero territorio nazionale;
- con Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” sono stati prorogati al 15 ottobre 2020 i termini fissati al 31 luglio 2020 dall'art. 1 co. 1 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, e dall'art. 3 co. 1 del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74.

Rilevato che:

- nelle materie disciplinate dal presente provvedimento, a far data dall’entrata in vigore del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 è consentita l’erogazione degli interventi con modalità a distanza in sostituzione delle attività in presenza;

- la Commissione Europea, con Nota del 17.03.2020 (Ref. Ares-2020-160934117/03/2020), ha precisato che non sussistono preclusioni all'erogazione in modalità online delle attività formative relative alle operazioni finanziate a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE).

Richiamati:

- il Reg. UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.E. del 20/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in riforma del Reg. UE n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. UE n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.E. del 20/12/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Reg. CE n. 1081/2006 del Consiglio;
- il POR-FSE Regione Piemonte Programmazione 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP013, approvato con D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014.

Preso atto che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1114 del 13 marzo 2020 “Emergenza epidemiologica Covid-19. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro” demanda alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di adottare i provvedimenti necessari per fornire indicazioni ai cittadini, alle imprese e agli operatori del sistema, in materia di istruzione, formazione e lavoro, al fine di rispondere con strumenti agili e in modo flessibile all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso e alle ulteriori eventuali disposizioni nazionali.

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 127 del 03/04/2020, la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro ha approvato le prime indicazioni operative che hanno consentito di erogare gli interventi con modalità a distanza, in sostituzione dell'attività in presenza, al fine di salvaguardare i servizi di formazione, orientamento, politica attiva del lavoro e diritto allo studio, con modalità e termini che garantissero il rispetto delle misure governative volte a tutelare il preminente interesse alla salute pubblica.

Dato altresì atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 257 del 11/05/2020, la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, alla luce di un primo periodo di attuazione, ha fornito agli operatori del sistema regionale, ai cittadini e alle imprese ulteriori indicazioni in merito all'erogazione degli interventi con modalità a distanza in materia di istruzione, formazione e lavoro.

Rilevato che recenti provvedimenti nazionali e regionali (tra gli altri e da ultimi, il D.P.C.M. dell'11/06/2020 e i D.P.G.R. n. 66 del 05/06/2020 e n. 72 del 29/06/2020) hanno gradualmente consentito, nelle materie disciplinate dal presente atto, la ripresa dell'erogazione delle attività in presenza, con osservanza dei protocolli di sicurezza approvati.

Ritenuta l'opportunità, in considerazione del permanere della situazione emergenziale e al fine di garantire la piena continuità dei servizi, nel rispetto delle misure di contenimento da contagio Covid previste a livello nazionale, di fornire ulteriori indicazioni, ad integrazione e aggiornamento di quanto già contenuto nelle citate D.D. nn. 127 e 257 del 2020, in merito alle attività erogabili in presenza, a distanza e in modalità mista.

Ritenuto, quindi, di approvare i seguenti allegati, da considerarsi quali parti sostanziali e integranti del presente atto:

- allegato 1), Ulteriori indicazioni sull'erogazione delle attività formative in presenza e con modalità a distanza;
- allegato 2), Ulteriori indicazioni sull'erogazione delle attività di apprendistato in presenza e con modalità a distanza;
- allegato 3), Modulo dichiarazione relativa all'erogazione a distanza delle attività formative;
- allegato 4), Ulteriori indicazioni sull'erogazione in presenza e con modalità a distanza, delle attività dei servizi al lavoro e dei tirocini extracurriculari;
- allegato 5), Ulteriori indicazioni sull'erogazione in presenza e con modalità a distanza delle attività d'orientamento rivolte a giovani e adolescenti e di altre attività riferite all'assolvimento del diritto allo studio.

Dato atto che tali ulteriori indicazioni in merito all'erogazione dei servizi di formazione, orientamento, politiche attive del lavoro e diritto allo studio decorrono dalla data di approvazione del presente atto.

Precisato che le suddette disposizioni e quelle di cui alle D.D. nn. 127 e 257 del 2020, relativamente all'erogazione delle attività con modalità a distanza, sono applicabili anche nel caso di sopravvenute situazioni comportanti, in relazione all'emergenza Covid, la sospensione delle attività in presenza, fatti comunque salvi gli ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

Preso atto che lo stato di emergenza epidemiologica dichiarato a seguito del Covid-19 è stato prorogato al 15 ottobre 2020.

Ritenuto, permanendo le limitazioni conseguenti alla pandemia da Covid-19, inclusa, tra le altre, la misura di sicurezza relativa al distanziamento sociale:

- di individuare un periodo transitorio dal 16 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, nel quale le attività di formazione, orientamento, politiche attive del lavoro e diritto allo studio possano essere attuate anche con modalità a distanza, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 del presente atto, anche in assenza di specifiche disposizioni dei rispettivi Bandi/Avvisi;
- che dal 1 febbraio 2021 le predette attività devono essere realizzate in conformità agli standard regionali o a quanto previsto dal relativo Bando/Avviso.

Ritenuto inoltre:

- che gli operatori privi dell'accreditamento per la tipologia FAD debbano presentare domanda in occasione del primo rinnovo, alla scadenza naturale dell'accreditamento;
- in ragione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto, di stabilire, a far data dal 1° settembre 2020, la ripresa del decorso dei termini perentori e ordinatori previsti dai bandi/avvisi pubblici e dai provvedimenti in materia di accreditamento e di tirocini extracurriculari, dichiarati sospesi con le succitate D.D. nn. 127 e 257 del 2020, fatte salve specifiche indicazioni contenute negli allegati della presente determinazione e in eventuali successivi atti;
- che il presente provvedimento abbia carattere transitorio e, pertanto, la sua efficacia sia temporalmente limitata al periodo di emergenza epidemiologica in atto;
- che l'efficacia del presente provvedimento, disposto dal Direttore pro-tempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del P.O.R.-F.S.E. Periodo 2014-2020, si debba estendere alle attività di competenza della Città metropolitana di Torino, poiché opera in qualità di Organismo Intermedio, e a tutti i progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet della Regione Piemonte, al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/come-svolgere-distanza-corsi-formazione-servizi-al-lavorotirocini-apprendistato-orientamento>.

Precisato, da ultimo, che le disposizioni del presente atto potranno essere suscettibili di

aggiornamento/integrazione, in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso e agli eventuali ulteriori provvedimenti nazionali e regionali che saranno adottati.

Vista la D.G.R. n. 19-6768 del 20/04/2018, con la quale sono state aggiornate le disposizioni regionali in materia di accreditamento per la formazione professionale e il riconoscimento dei corsi, così integrando le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006.

Rilevato che la D.G.R. n. 19-6768 del 20/04/2018 fissava al 25 maggio 2020 la scadenza entro cui gli operatori già accreditati, al momento dell'entrata in vigore della stessa, per la Macrotipologia A (Obbligo Formativo) e/o B (Formazione Superiore), dovevano adeguarsi definitivamente alle disposizioni ivi contenute.

Considerate le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica e la conseguente sospensione dei termini perentori ed ordinatori previsti dai provvedimenti in materia di accreditamento.

Ritenuto pertanto:

- di fissare al 31 dicembre 2020 la scadenza entro cui gli operatori accreditati per la Macrotipologia A (Obbligo Formativo) e/o B (Formazione Superiore) dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 19-6768 del 20/04/2018;
- di rinviare a successivi atti, esclusivamente in casi di motivate e documentate difficoltà a terminare l'adeguamento entro la predetta data del 31/12/2020, la concessione di un eventuale periodo di proroga, finalizzato a portare a termine le procedure già avviate entro tale scadenza, il cui aggiornamento e relativo stato di avanzamento dovrà essere formalmente e periodicamente notificato al Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008.

determina

- di integrare e aggiornare le disposizioni approvate con le Determinazioni Dirigenziali n. 127 del 03/04/2020 e n. 257 del 11/05/2020, al fine di fornire ulteriori indicazioni agli operatori del sistema regionale, ai cittadini e alle imprese in materia di istruzione, formazione e lavoro, in merito all'erogazione delle attività in presenza, a distanza e in modalità mista;

- di approvare i seguenti allegati, da considerarsi quali parti sostanziali e integranti del presente atto:

- allegato 1), Ulteriori indicazioni sull'erogazione delle attività formative in presenza e con modalità a distanza;
- allegato 2), Ulteriori indicazioni sull'erogazione delle attività di apprendistato in presenza e con modalità a distanza;
- allegato 3), Dichiarazione relativa all'erogazione a distanza delle attività formative;

- allegato 4), Ulteriori indicazioni sull'erogazione in presenza e con modalità a distanza, delle attività dei servizi al lavoro e dei tirocini extracurriculari;
 - allegato 5) Ulteriori indicazioni sull'erogazione in presenza e con modalità a distanza delle attività d'orientamento rivolte a giovani e adolescenti e di altre attività riferite all'assolvimento del diritto allo studio;
- di dare atto che tali ulteriori indicazioni in merito all'erogazione dei servizi di formazione, orientamento, politiche attive del lavoro e diritto allo studio decorrono dalla data di approvazione del presente atto;
- di precisare che le suddette disposizioni e quelle di cui alle D.D. nn. 127 e 257 del 2020, relativamente all'erogazione delle attività con modalità a distanza, sono applicabili anche nel caso di sopravvenute situazioni comportanti, in relazione all'emergenza Covid, la sospensione delle attività in presenza, fatti comunque salvi gli ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi necessari;
- di disporre, permanendo le limitazioni conseguenti alla pandemia da Covid-19, inclusa, tra le altre, la misura di sicurezza relativa al distanziamento sociale:
- l'individuazione di un periodo transitorio dal 16 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, nel quale le attività di formazione, orientamento, politiche attive del lavoro e diritto allo studio possano essere attuate anche con modalità a distanza, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1, anche in assenza di specifiche disposizioni dei rispettivi Bandi/Avvisi;
 - che dal 1 febbraio 2021 le predette attività devono essere realizzate in conformità agli standard regionali o a quanto previsto dal relativo Bando/Avviso;
- di stabilire, a far data dal 1° settembre 2020, la ripresa del decorso dei termini perentori e ordinatori previsti dai bandi/avvisi pubblici e dai provvedimenti in materia di accreditamento e di tirocini extracurriculari, dichiarati sospesi con le succitate D.D. nn. 127 e 257 del 2020, fatte salve specifiche indicazioni contenute negli allegati della presente determinazione e in eventuali successivi atti;
- di prevedere che gli operatori privi dell'accREDITAMENTO per la tipologia FAD debbano presentare domanda in occasione del primo rinnovo alla scadenza naturale dell'accREDITAMENTO;
- di fissare al 31/12/2020, in considerazione delle problematiche connesse all'emergenza epidemiologica e la conseguente sospensione dei termini perentori ed ordinatori previsti dai provvedimenti in materia di accREDITAMENTO, la scadenza entro cui gli operatori accREDITATI per la Macrotipologia A (Obbligo Formativo) e/o B (Formazione Superiore), dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 19-6768 del 20/04/2018;
- di rinviare a successivi atti, esclusivamente in casi di motivate e documentate difficoltà all'adeguamento entro la data del 31/12/2020, la concessione di un eventuale periodo di proroga, finalizzato a portare a termine le procedure già avviate entro tale scadenza, il cui aggiornamento e relativo stato di avanzamento dovrà essere formalmente e periodicamente notificato al Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale della Regione Piemonte;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet della Regione Piemonte, al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/come-svolgere-distanza-corsi-formazione-servizi-al-lavorotirocini-apprendistato-orientamento>;
- di dichiarare che il presente provvedimento abbia carattere transitorio e, pertanto, la sua efficacia

sia temporalmente limitata al periodo di emergenza epidemiologica in atto;

- di dichiarare che l'efficacia del presente provvedimento, disposto dal Direttore pro-tempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del P.O.R.-F.S.E. periodo 2014-2020, si estende alle attività di competenza della Città metropolitana di Torino, poiché opera in qualità di Organismo Intermedio, e a tutti i progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo;

- di precisare che le presenti indicazioni potranno essere suscettibili di integrazione e aggiornamento, in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso e agli eventuali ulteriori provvedimenti nazionali e regionali che saranno adottati;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparenza", perché la pubblicazione non è prevista dal D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)

Firmato digitalmente da Arturo Faggio

Allegato



fondo
sociale europeo

Allegato 1

ULTERIORI INDICAZIONI SULL'EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE IN PRESENZA E CON MODALITÀ A DISTANZA

(APPROVATO IL 6 AGOSTO 2020)

PREMESSA

Nella situazione di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, si è resa necessaria l'elaborazione di nuove modalità di formazione a distanza con l'obiettivo di salvaguardare la maggior continuità formativa possibile degli allievi.

Con le Determinazioni Dirigenziali n. 127 del 03/04/2020 e n. 257 del 11/05/2020 si è prevista una maggiore flessibilità e proposta una più ampia tipologia di strumenti e metodologie agli enti di formazione mirata ad assicurare il coinvolgimento e il recupero degli apprendimenti di tutti gli allievi dei corsi interessati. È stata assicurata la possibilità di effettuare recuperi per tutti i corsi al fine di completare le lezioni e di sostenere gli esami finali, anche in un momento successivo al termine di conclusione delle attività indicato nei rispettivi avvisi pubblici.

Considerati i provvedimenti nazionali e regionali che consentono la ripresa delle attività in presenza in aula e laboratorio nel rispetto delle specifiche linee guida nazionali per la formazione professionale e che le stesse linee guida rimandano al rispetto delle indicazioni di settore per quanto riguarda l'inserimento degli allievi in stage, si rende necessario fornire ulteriori indicazioni al fine di definire un periodo di transizione che guidi il sistema della formazione professionale verso un graduale ritorno ad una situazione non più emergenziale.

Poiché permangono le limitazioni legate alle conseguenze dell'emergenza COVID-19, inclusa quella del distanziamento sociale, le attività possono essere attuate fino al 31 gennaio 2021 con modalità a distanza, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 del presente atto, in assenza di specifiche disposizioni dei rispettivi Bandi/Avvisi. Dal 1 febbraio 2021 le attività dovranno essere realizzate in conformità agli standard regionali¹ e/o al progetto approvato se non diversamente previsto dal relativo Bando/Avviso.

1. Disposizioni in materia di formazione FaD:

- Accredimento tipologia FaD;
- Percentuale di formazione erogabile in modalità a distanza:
 - per la formazione non regolamentata, è erogabile in modalità FaD la percentuale indicata nella scheda corso, se non diversamente previsto dagli avvisi;
 - per la formazione regolamentata torna in vigore la normativa specifica di settore, richiamata nelle schede del corso.

Al fine di assicurare la continuità dei servizi, qualora permangano le misure di sicurezza relative al distanziamento sociale, le date sopraindicate potranno essere prorogate.

Le attività formative possono essere realizzate in presenza, nel rispetto della scheda “Formazione professionale” di cui all’allegato 9 del D.P.C.M 11 giugno 2020, o con modalità a distanza. È consentito organizzare la formazione erogando parte delle lezioni in presenza e parte a distanza e/o prevedendo la fruizione della stessa lezione da parte degli allievi sia in presenza che a distanza.

Le presenti indicazioni operative potranno essere suscettibili di integrazione e aggiornamento, in relazione all’evolversi dell’emergenza epidemiologica in corso e agli eventuali ulteriori provvedimenti nazionali e regionali che potranno essere adottati.

1. CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA NEL PERIODO EMERGENZIALE

Ai fini delle presenti disposizioni, per formazione a distanza (FaD) si intende un’attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti, e dall’utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all’utilizzo di internet e di modalità di monitoraggio dell’utilizzo da parte dei discenti, sia in modalità sincrona che asincrona.

In particolare, l’attività FaD in modalità on line è fruibile attraverso piattaforme di comunicazione e formazione a distanza.

All’interno dello spazio online dedicato sono possibili modalità di erogazione quali classi virtuali, all’interno delle quali gli allievi saranno supportati e accompagnati a seguire le UF in cui il percorso è strutturato, nonché pubblicazione di materiale didattico, lezioni on line, videolezioni, libri di testo e dispense in formato elettronico, esercitazioni e le verifiche di apprendimento scaricabili dagli allievi e attuate con le modalità ritenute più appropriate, purché tracciabili.

Ciascun allievo riceverà il materiale didattico con indicazioni anche personalizzate sulle attività da svolgere e di recupero e/o approfondimento individuale nonché sulle modalità di restituzione per la valutazione.

Gli allievi potranno accedere ai contenuti del percorso formativo e produrre il materiale richiesto con tempistiche dettate dal formatore, nel rispetto delle tecnologie di cui hanno disponibilità (connessione e dispositivi).

Salvo diversamente previsto dall’avviso di riferimento, le modalità individuate dall’ente formativo per l’erogazione della FaD dovranno essere dettagliate nell’allegato 3 del presente atto. Tale allegato ha un valore indicativo e previsionale, che non preclude la possibilità di avvalersi di metodologie o strumenti che si rivelino più idonei e che dovranno essere comunicati all’Amministrazione. I progetti dei corsi già inviati alla Regione Piemonte e alla Città metropolitana di Torino non dovranno essere rivisti alla luce delle modifiche della didattica di cui alle presenti disposizioni.

Si precisa che in caso di svolgimento di una lezione in aula, con docente e parte della classe in presenza e parte della classe collegata a distanza, l’attività così erogata è da considerarsi come interamente svolta in presenza e, pertanto, dovrà essere unicamente registrata nel registro cartaceo, secondo le indicazioni riportate nel successivo par. 6.

Di seguito, si forniscono le indicazioni minime che dovranno essere osservate ai fini della validità didattica delle attività e del loro riconoscimento economico.

a) La formazione a distanza deve garantire i seguenti requisiti essenziali:

- tracciabilità delle ore erogate ed evidenza di quelle fruite dai singoli allievi. Le piattaforme telematiche utilizzate devono garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti/tutor (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentano di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività). L'operatore avrà, comunque, cura di conservare le evidenze in formato digitale non modificabile. Dovranno, altresì, essere comunicate – via pec all'indirizzo *controllifse@cert.regione.piemonte.it* e via mail, per i corsi di competenza, a *monitoraggiofpi@cittametropolitana.torino.it* – le modalità di accesso da remoto alle attività svolte a distanza, al fine di consentire lo svolgimento di attività di controllo;
- verifiche intermedie periodiche a distanza e verifiche finali al termine del periodo di formazione a distanza;
- attività di tutoraggio, assistenza e monitoraggio della fruizione da parte degli allievi, curate con sistematicità e intensità adeguati.

In ogni caso l'utilizzo di strumenti e di materiali didattici per l'autoformazione degli allievi deve prevedere obbligatoriamente ore di tutoraggio a distanza pianificate e comunicate agli allievi, in cui i docenti sono a disposizione per chiarimenti, indicazioni, approfondimenti e valutazioni intermedie.

Il volume connesso a queste o altre attività in modalità asincrona deve essere di norma pari ad un massimo del 50% delle ore teoriche di corso. Ai fini del calcolo delle percentuali indicate occorre considerare la modalità di erogazione: a tal proposito, si precisa che il recupero in modalità asincrona di attività svolta in modalità sincrona è ascrivibile alla quota di quest'ultima. Si precisa, altresì, che devono essere assicurate modalità di recupero delle assenze attraverso formazione sia in modalità asincrona sia in forma individualizzata.

b) Esclusivamente per i progetti formativi in cui non era prevista la formazione a distanza deve essere presentata agli uffici competenti, prima dell'avvio, una dichiarazione relativa alle attività che si intendono erogare a distanza (allegato 3).

c) Le attività di pratica in laboratorio non sono erogabili in FaD, fatta salva la possibilità di rimodulazione delle stesse ore in project work (vedi paragrafo n. 8) o simulazione (ad es., tramite trasmissione video in diretta con eventuale spazio ad esercitazioni) e ad esclusione dei percorsi (ad es., profili informatici, ecc...) le cui ore laboratoriali possono essere per loro natura erogate in FaD.

d) Per quanto attiene alla formazione regolamentata, sia finanziata sia riconosciuta, è possibile, in deroga alle attuali disposizioni regionali specifiche sui singoli corsi, erogare in modalità a distanza il 100% delle ore teoriche del corso, al netto di stage, laboratori ed esercitazioni pratiche, nelle modalità di seguito indicate, ai sensi del recente Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019, in materia di FaD/E-Learning, applicabile durante la fase d'emergenza epidemiologica Covid 19.

La modalità di erogazione è così articolata:

- fino al 30% con modalità asincrone/sincrone;

- il restante 70%, esclusivamente con modalità sincrona, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere “in diretta” lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un’aula fisica.

Per la percentuale in modalità asincrona è richiesto che venga garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi.

L’ulteriore Accordo del 21 maggio 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria”, nello stabilire ulteriori deroghe sullo svolgimento degli esami finali a distanza, rinvia ad atti regionali la durata dell’applicazione dell’accordo stesso, nonché di quello del 31/03/2020.

Si precisa che, a partire dal 1 febbraio 2021, i corsi (avviati, in corso e da avviare) dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni in materia di FaD previste dalla specifica normativa di settore.

La Regione Piemonte, con D.D. n. 450/2020, ha recepito l’Accordo del 21 maggio 2020 sopra citato, adeguando le disposizioni di dettaglio sui singoli profili professionali relativi alla formazione regolamentata, già approvate con D.D. n. 152/2020, specificando le diverse modalità di erogazione.

Il mancato rispetto delle indicazioni più restrittive previste per la formazione regolamentata rende non spendibile la certificazione finale acquisita dagli allievi, così come previsto dagli Accordi nazionali su questo tema.

Le ore di lezione in presenza, i laboratori, gli stage e i tirocini della formazione regolamentata devono essere svolti all’interno del territorio della Regione Piemonte, salvo specifiche e motivate eccezioni che dovranno essere espressamente autorizzate. Con successivo provvedimento verranno precisate le casistiche di eccezione consentite.

e) I corsi riconosciuti ai sensi della L.R. n. 63/1995, sia avviati sia da avviare, con finanziamento del cittadino o altri finanziamenti privati o pubblici non gestiti dalla Direzione scrivente (es. fondazioni bancarie, fondi interprofessionali, ecc.), possono comunque proseguire o essere ancora realizzati in FaD limitatamente alla parte teorica, previo espresso consenso degli allievi e dell’ente finanziatore, laddove presente.

Agli allievi che per carenza di strumenti non possano fruire del corso in FaD, l’agenzia formativa deve assicurare il rimborso dei costi sostenuti per l’attività formativa non fruita o l’impegno formale alla fruizione in modalità ordinaria.

L’acquisizione del consenso degli allievi e dell’ente finanziatore, e gli eventuali impegni alla fruizione successiva per gli allievi di cui al punto precedente, devono essere tenuti agli atti da parte dell’ente formativo.

Qualora gli enti finanziatori impongano regole più restrittive rispetto a quelle fornite dal presente documento, è necessario attenersi a queste ultime.

Per i corsi OSS riconosciuti, considerata la particolarità e il fabbisogno soprattutto in questo periodo emergenziale, valgono le stesse indicazioni specifiche adottate per i corsi OSS finanziati e riportate nel paragrafo dedicato.

f) Per gli allievi iscritti ai corsi di qualifica e diploma professionale del sistema di Istruzione e Formazione professionale, inclusi i corsi dell'offerta sussidiaria, la validità dell'anno formativo 2019-2020 e la possibilità di accedere agli esami è garantita in attuazione dell'art. 91 del decreto-legge n. 34 convertito con L. n. 77 del 17 luglio 2020.

g) I corsi di formazione continua per occupati possono essere realizzati in FaD, previa espressa richiesta degli allievi o dell'azienda; tale richiesta deve essere tenuta agli atti da parte degli enti formativi.

In caso di formazione regolamentata si applica quanto previsto al precedente punto d).

Anche in deroga a quanto previsto dagli avvisi, l'Amministrazione potrà adottare i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per tutelare gli allievi assegnatari di voucher che non siano interessati o non possano svolgere le attività di formazione continua a voucher in modalità FaD.

2. STANDARD DI PROGETTAZIONE E ACCREDITAMENTO PER LA FAD

Le ordinarie regole regionali sulla formazione a distanza (D.D. n. 478 del 04-06-2018 Allegato A, Standard di progettazione dei percorsi, pagg. 16-18) non si applicano alle attività formative disciplinate dal presente atto, fatti salvi i casi in cui gli enti già accreditati per la FaD la utilizzino in conformità alla citata determina.

Fino al 31 gennaio 2021 la formazione a distanza potrà essere erogata dall'ente di formazione anche se privo dello specifico accreditamento "tipologia FaD".

E' comunque fatto obbligo di fare richiesta di accreditamento per la "Tipologia FaD" alla scadenza naturale dell'accREDITAMENTO.

3. STAGE

Gli stage curriculari per tutti i corsi autorizzati, sia riconosciuti sia finanziati, dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino, possono essere effettuati in presenza o con modalità smart working. Per i corsi di IeFP, ITS, IFTS e MDL è ammissibile la sostituzione dei periodi di stage con la realizzazione di project work.

4. ESAMI FINALI

Per gli esami finali relativi alla formazione non regolamentata che si svolgono entro il 31 gennaio 2021, si applicano le disposizioni previste dalla D.D. n. 291 del 15 maggio 2020.

Gli esami finali relativi ai corsi di formazione regolamentata si svolgono secondo le previsioni della D.D. n. 450 del 20 luglio 2020.

Si specifica che i corsi relativi alla formazione regolamentata di cui alla D.D. n. 450/2020 avviati o in svolgimento alla data del 31 gennaio 2021 devono svolgere l'esame in presenza, salvo diverse disposizioni che potranno essere approvate.

5. CORSI PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO

In data 20 marzo 2020 la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. 4-1141 recante "Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili, minori in contesto emergenziale da diffusione Covid-19". Con tale atto viene prevista la possibilità, temporanea e fino a nuove disposizioni, per le strutture citate di assumere operatori che stiano frequentando corsi OSS.

L'atto prevede, inoltre, che il periodo di lavoro svolto nelle strutture su indicate sia valutabile quale credito formativo ai fini dell'ottenimento della qualifica OSS.

Di seguito vengono fornite indicazioni sull'impatto che tali disposizioni potranno avere sulla gestione dei corsi anche al fine di agevolare la conclusione del percorso formativo per tutti gli allievi eventualmente assunti.

Si precisa, innanzitutto, che l'assunzione si configura come un'opportunità e non un obbligo e che tutti gli allievi, assunti e non, manterranno l'iscrizione al corso. Gli enti formativi sono tenuti a conservare agli atti copia del contratto di assunzione.

In merito alla maturazione del credito formativo conseguente all'assunzione, si precisa che lo stesso è da intendersi quale completamento delle ore stage previste dal corso, quantificabili fino al totale previsto di 440 ore.

Tale riconoscimento è condizionato ad una attività di monitoraggio e tutoraggio degli allievi assunti, adeguatamente documentata in analogia con le attività ordinariamente svolte dagli enti formativi durante gli stage.

In deroga alle attuali disposizioni, anche alla luce dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 luglio 2019, in materia di FAD/e-learning, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid-19, approvato il 31 marzo 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è consentita l'erogazione con formazione a distanza di contenuti teorici, che al netto degli stage, esercitazioni e laboratori, sono quantificabili fino a 450 ore.

La frequenza della formazione a distanza sarà possibile sia per gli allievi assunti a fronte della deroga sopra indicata sia per gli allievi che non aderiscono alla proposta.

Fino al 31 gennaio 2021, gli stage potranno essere realizzati con maggiore flessibilità, in deroga alla diversificazione dei contesti di svolgimento degli stessi previsti dalla normativa vigente.

In caso di corsi biennali, i due tirocini di territorio (uno previsto nel primo anno, pari a 80 ore, e uno previsto nel secondo anno, pari a 70 ore) possono essere ricompresi in unico tirocinio di 150 ore, favorendo sia gli aspetti organizzativi sia quelli qualitativi.

In caso di corsi OSS riconosciuti, finanziati con fondi che prevedano ulteriori indicazioni, queste dovranno essere rispettate, conciliandole con le indicazioni del presente documento.

6. MODALITÀ PER LA REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ

In considerazione della possibilità di realizzare le attività formative:

- in presenza, nel rispetto della scheda “formazione professionale” di cui all’Allegato 9 del D.P.C.M 11 giugno 2020;
- a distanza;
- o erogando il monte ore delle lezioni, parte in presenza e parte a distanza;
- e/o prevedendo la fruizione della stessa lezione di parte degli allievi in presenza, parte a distanza;

si ritiene che il caricamento del calendario delle attività formative nell’apposita procedura informatizzata debba avvenire con cadenza mensile, utilizzando la modalità della lezione frontale.

Le presenze dei partecipanti in aula devono essere rilevate attraverso l’apposizione della firma nel registro cartaceo, regolarmente vidimato, mentre il docente deve inserire la dicitura “Collegato a distanza” al posto della firma degli allievi collegati tramite piattaforma. Le evidenze dei collegamenti effettuati dagli allievi in FaD devono essere tenute agli atti in formato non modificabile e rese disponibili per eventuali successivi controlli.

Nel caso in cui le lezioni venissero svolte completamente in modalità a distanza, l’attività deve essere registrata utilizzando il modello di registro editabile pdf del docente.

Il registro del docente risulta essere composto dalla prima pagina, in cui verranno inseriti i riferimenti del docente, dall’elenco allievi coerente con quello presente nella procedura informatica e da un numero definito di pagine presenze.

Il predetto registro è scaricabile in formato pdf editabile e ogni docente potrà utilizzarlo con le seguenti modalità:

- la prima pagina dovrà essere compilata con i dati del corso e riportare il cognome e nome del docente;
- dovrà essere inserito l’elenco allievi, nell’ordine presente sulla procedura informatica;
- il docente dovrà registrare le lezioni effettuate compilando integralmente la casella “Programma svolto” e inserendo, in sostituzione della firma dell’allievo, la dicitura “collegato via piattaforma FaD”, oppure in modalità asincrona.

Per le sole attività a distanza svolte in modalità asincrona è richiesta la compilazione da parte degli allievi di schede FaD, presenti sul sito internet regionale all’indirizzo sotto riportato, ad esclusione delle seguenti attività:

- tutti i corsi a valere sulla direttiva “Atto di indirizzo per la programmazione triennale in materia di offerta formativa di IeFP...”;
- i corsi per disabili, detenuti, immigrati, giovani a rischio e i percorsi integrati per l’istruzione di giovani e adulti realizzati in collaborazione con i CPIA della direttiva “Mercato del lavoro...”;

- i corsi del Bando "Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell'area dell'assistenza familiare mediante reti territoriali".

Il registro completato e le schede FaD degli allievi devono essere convertiti in formato pdf non modificabile e tenuti agli atti, ai fini dell'aggiornamento del registro elettronico e per i conseguenti controlli.

I registri e le schede in formato cartaceo sono reperibili agli indirizzi internet: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-attivita-coesione-sociale> e <https://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/orientamento/gestione-orientamento#controlli>, mentre i registri/schede relativi all'emergenza Covid-19 sono reperibili all'indirizzo internet <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>.

7. RICONOSCIMENTO ECONOMICO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE EROGATE IN FAD

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, verranno riconosciute le ore svolte dai docenti e regolarmente inserite nella procedura informatizzata.

Per il riconoscimento delle ore svolte dai singoli allievi verranno considerate le presenze in modalità sincrona e asincrona, certificate nel registro del docente e per cui risulti la tracciatura sulla piattaforma adottata e nella scheda FaD di cui al precedente paragrafo, in caso di attività asincrona.

La remunerazione delle ore riconosciute avverrà secondo le tabelle di costo standard indicate negli specifici avvisi pubblici, laddove previste; la Regione Piemonte si riserva la possibilità di ridefinire le predette tabelle, ove necessario e in relazione all'evoluzione dello stato di emergenza.

Le attività di controllo si concentreranno sulla documentazione finalizzata alla registrazione delle attività indicate nel paragrafo precedente, report delle piattaforme di comunicazione o di formazione a distanza ed evidenze mail, social network, nonché sui materiali prodotti e sulle evidenze delle verifiche predisposte ed erogate agli allievi.

Si rileva inoltre che, in considerazione della complessità erogativa delle attività durante l'emergenza Covid-19 – soprattutto, tramite la modalità a distanza – e degli adempimenti organizzativi derivanti dal rispetto del protocollo di sicurezza di cui all'all. 9 DPCM 11/06/2020, l'attività strettamente preparatoria e accessoria realizzata durante l'attività formativa o immediatamente a ridosso e in continuità della stessa (a titolo esemplificativo, le procedure per preservare la salute di docenti, tutor e allievi previste nel protocollo di sicurezza, gli adempimenti tecnici sia preparatori che in itinere per avviare e mantenere il collegamento a distanza con gli allievi, e così via) è da considerare, ove funzionalmente necessaria e ragionevolmente contenuta, anche ai fini del riconoscimento economico e didattico di cui agli avvisi pubblici di riferimento, come parte integrante dell'intervento formativo, fatto comunque salvo il rispetto del principio generale della tracciabilità dell'attività svolta.

Si precisa altresì che, nel caso di erogazione di attività a distanza, eventuali perdite temporanee di connessione, da parte di allievi collegati da remoto, non influiscono sul riconoscimento economico e didattico dell'attività svolta.

8. PROJECT-WORK

Definizione

In caso di impossibilità a realizzare le attività in presenza, il “Project Work” può sostituire le seguenti attività:

- stage aziendale;
- pratica laboratoriale.

In via generale, il P.W. consiste nell’elaborazione di un documento progettuale individuale, di un manufatto o di una elaborazione multimediale, a carattere formale, concreto e valutabile, riguardante contesti produttivi reali e tipici delle professionalità in esito al percorso.

Laddove il P.W. sostituisca l’attività di pratica laboratoriale deve prevedere l’applicazione delle competenze e delle conoscenze già acquisite nelle fasi teorico-formative. Il P.W. pertanto, rappresenta una fase di sperimentazione attiva di concetti appresi durante la frequenza del percorso formativo.

Laddove il P.W. sostituisca l’attività di stage aziendale deve prevedere l’applicazione di quanto acquisito in ambito teorico-pratico contestualizzandolo rispetto alla tipologia di aziende in cui il profilo professionale è spendibile. È auspicato il coinvolgimento di un tutor aziendale.

Elementi essenziali comuni ad entrambe le tipologie di P.W.

- Identificazione univoca dello studente;
- Identificazione dell’obiettivo in termini di risultati attesi;
- Quantificazione del monte-ore sostitutivo dell’attività di pratica laboratoriale e/o di stage;
- Output di lavoro, comprensivo di tutta la documentazione attestante l’attività svolta;
- Valutazione del lavoro svolto da ogni studente in aderenza agli obiettivi prefissati.

Il P.W. prevede il supporto di un tutor didattico, che fornisce un’adeguata impostazione metodologica del lavoro al fine di prevedere le finalità già in sede di progettazione; in questa fase dovranno essere descritti gli obiettivi specifici, le modalità attuative, organizzative, di monitoraggio e valutazione.

In considerazione della natura multidisciplinare del P.W., ogni fase del progetto potrà essere seguita da formale valutazione di ogni lavoro da parte di uno o più docenti.

Qualora l’operatore preveda la realizzazione in P.W. per entrambe le tipologie di attività è possibile predisporre un unico elaborato/prodotto purché al suo interno le due fasi siano chiaramente differenziate.

Modalità di realizzazione: il P.W. è realizzato individualmente. È possibile realizzare un P.W. in piccoli gruppi che prevede un obiettivo comune raggiungibile attraverso l’accorpamento e l’integrazione dei singoli elaborati (P.W. di ogni singolo allievo). I prodotti elaborati dovranno poi essere valutati e discussi con gli altri partecipanti al fine di cogliere la coerenza dell’elaborato con le finalità individuate in sede di programmazione degli stessi.

Strumenti: per il supporto e per lo svolgimento, potranno essere utilizzati tutti i supporti tecnologici a disposizione (video, audio, computer, telefoni, ecc...).

Durata: ore di pratica laboratoriale e/o di stage previste a progetto e non attuabili in presenza per garantire il rispetto delle indicazioni in materia di sicurezza delle linee guida.

Modalità di attestazione dell'attività svolta:

- Attività pratica laboratoriale: le ore/attività di P.W. dovranno essere registrate dai docenti incaricati sul proprio registro generico indicando “*attività laboratoriale-P.W.*” nello spazio dedicato all'argomento;

- Attività di stage aziendale: le ore/attività di P.W. dovranno essere attestate a conclusione del percorso mediante verbale complessivo, relativo a tutti gli allievi del singolo corso, redatto e sottoscritto dal/i tutor (da tenere agli atti dell'attività corsuale).

Modalità di caricamento sulle procedure informatiche ai fini della riconoscibilità delle attività realizzate: in base alla tipologia di P.W. e dell'elaborato/prodotto le ore riconosciute dovranno essere caricate su Sistema Piemonte rispettivamente o sul periodo stage o sul periodo FaD inserito a sistema. Qualora lo stage sia realizzato in parte in presenza e in parte mediante P.W. può essere inserito in continuità (non è, pertanto, necessario inserire differenti periodi), ma dovrà essere inserita una nota che indichi i differenti periodi.

9. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA

Per l'attivazione della formazione a distanza, di cui al presente atto, è richiesto obbligatoriamente il solo invio del documento di cui all'allegato 3 delle presenti disposizioni, e non è prevista in merito alcuna autorizzazione.

Il documento di cui all'allegato 3 va inviato, ai seguenti indirizzi di posta elettronica, entro l'avvio del corso:

per i corsi di formazione continua per occupati (PFI, FCI, ...) autorizzati dalla Regione Piemonte:

settoreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it

(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)

per i corsi di formazione continua per occupati, autorizzati dalla Città metropolitana di Torino:

formazione.continua@cittametropolitana.torino.it

(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)

per i corsi riconosciuti dalla Regione Piemonte e per i corsi dell'offerta sussidiaria Iefp riconosciuti dalla Regione Piemonte:

standardformativi@cert.regione.piemonte.it

(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)

per i corsi riconosciuti dalla Città metropolitana di Torino e per i corsi dell'offerta sussidiaria Iefp riconosciuti dalla Città metropolitana di Torino:

ufficio.riconoscimenti@cittametropolitana.torino.it

(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)



fondo
sociale europeo

Allegato 2

ULTERIORI INDICAZIONI SULL'EROGAZIONE DELLE ATTIVITA' DI APPRENDISTATO IN PRESENZA E CON MODALITA' A DISTANZA

(APPROVATO IL 6 AGOSTO 2020)

1. Aspetti contrattuali

Il D.Lgs. n. 81/2015, all'art 42, co. 5, lett. g), prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o **altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni.**

Laddove il periodo di sospensione autoritativa della didattica dovuta all'emergenza sanitaria provochi una sospensione del contratto di lavoro che superi i 30 giorni, il termine del contratto di apprendistato può, quindi, **essere prorogato** per la durata del periodo di sospensione stesso.

Il D.Lgs. n. 81/2015, art. 43 co. 4, e il D.M. 12/10/2015, art. 4 co. 2, prevedono, inoltre, che la durata del contratto di apprendistato di "I livello" possa essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale, nel caso in cui al termine dei percorsi l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma o il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Si precisa, inoltre, che gli apprendisti, sia di tipo "professionalizzante", sia del sistema c.d. "duale" (per la qualifica/diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, l'IFTS, l'ITS o un titolo universitario o di alta formazione e ricerca), sono a tutti gli effetti dei dipendenti a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato e che il DPCM 8 marzo 2020, all'art. 2, co. 1, lett. r), ha stabilito la possibilità di ricorrere, per ogni rapporto di lavoro subordinato, al **lavoro agile** disciplinato dagli articoli 18-23 della Legge n. 81/2017, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, con possibilità di assolvere agli obblighi di informativa di cui all'art. 22 per via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito internet dell'INAIL.

Il DPCM 8 marzo 2020, all'art. 2, co. 1, lett. s) raccomandava inoltre ai datori di lavoro, laddove sia possibile, di favorire la fruizione di periodi di **congedo ordinario o di ferie**, possibilità da prendere in considerazione, come *extrema ratio*, dai datori di lavoro, che siano obbligati a sospendere temporaneamente le attività per le misure sopracitate.

Si segnala che gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. n. 81/2015) possono usufruire, altresì, dei trattamenti di integrazione salariale (**cassa integrazione**) previsti per i lavoratori subordinati ed estesi, dal D.L. n. 18 del 17/03/2020 (c.d. "Cura Italia"), anche alle imprese con un solo dipendente e per un massimo di 9 settimane. In tali casi, alla ripresa dell'attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita. L'Accordo quadro fra la Regione Piemonte e le parti sociali piemontesi del 26/03/2020 "Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 Cassa integrazione in deroga" ha esteso la copertura anche agli **apprendistati "duali"**, prevedendo che nel caso dei contratti di apprendistato, la tutela copra tutte e tre le tipologie previste dalla normativa.

2. Aspetti formativi Apprendistato Professionalizzante (art. 44 D.Lgs. n. 81/2015)

Le attività formative di base e trasversali relative alle CDE (Comunicazione di Disponibilità all'Erogazione), autorizzate dalla Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino in corso di svolgimento, potranno essere ricalendarizzate al termine dell'emergenza sanitaria e potranno essere concluse entro e non oltre 10 mesi dalla data indicata nella comunicazione di finanziamento, in deroga a quanto previsto (7 mesi) al cap. 8 dell'Avviso pubblico di Regione Piemonte, di cui alla D.D. n. 806 del 15/11/2016 e s.m.i., e al cap. 8 dell'Avviso pubblico della Città metropolitana di Torino, di cui al Decreto della Sindaca n. 446-31259 del 16/11/2016 e s.m.i..

Nel calcolo dei 10 mesi non è compreso il periodo di sospensione a partire dal 23/02/2020 e fino al 31/08/2020.

Sono autorizzabili e avviabili nuove attività formative che dovessero essere richieste nell'attuale periodo dell'emergenza epidemiologica in corso.

2.1 Formazione a distanza nell'Apprendistato Professionalizzante

In alternativa alla ricalendarizzazione, nelle attività formative relative alla formazione di base e trasversale si autorizza il ricorso alla modalità di formazione a distanza, anche ove non espressamente prevista dai relativi avvisi pubblici, con le stesse modalità previste dall'allegato 1 del presente atto.

Per poter fruire dell'attività formativa a distanza l'apprendista deve essere in costanza di rapporto di lavoro (ad es. quindi non in ferie, congedo o cassa integrazione).

Gli assenti che non possono recuperare le lezioni prima del termine della CDE (ad es., per mancanza del requisito di costanza di lavoro o per indisponibilità di strumenti per la FaD) potranno essere sostituiti anche oltre la seconda lezione, in deroga a quanto previsto al paragrafo 8.4 degli Avvisi pubblici di Regione Piemonte e di Città metropolitana di Torino.

Le attività del coordinatore formativo possono essere erogate, oltre che in *back-office*, altresì a distanza con modalità tracciabili, anche ai fini del riconoscimento del valore economico previsto all'allegato 1.

Tali attività possono essere riportate nei rispettivi registri cartacei laddove gli stessi siano nella disponibilità del coordinatore formativo (registro delle attività svolte dal coordinatore formativo) e dell'apprendista (scheda di rilevazione delle attività dell'apprendista).

In caso contrario possono essere utilizzati gli appositi registri in formato pdf compilabile, reperibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>

Per l'attivazione della formazione a distanza, il modulo di cui all'allegato 3 va trasmesso, entro l'avvio dell'attività a distanza, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- per le attività autorizzate dalla Regione Piemonte:

settoreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it

(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)

- per le attività autorizzate dalla Città metropolitana di Torino:

apprendistato@cittametropolitana.torino.it

(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)

3. Aspetti formativi Apprendistato c.d. "Duale" (artt. 43 e 45, D.Lgs. n. 81/2015)

In conformità all'art. 5 co. 4 del D.M. 12/10/2015, è data la possibilità di rimodulare i piani formativi individuali degli apprendisti, ferma restando la qualificazione da conseguire, assicurando il monte-ore del percorso ordinamentale di riferimento e nel rispetto della ripartizione della formazione esterna e interna, definita dalla normativa regionale in materia (D.G.R. n. 26-2946 del 22/02/2016), anche prorogando il termine inizialmente previsto, allo

scopo di assicurare all'allievo le tempistiche sufficienti a conseguire gli obiettivi di apprendimento del percorso formativo.

L'apprendista, in virtù del doppio "status" di studente e lavoratore previsto dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, può fruire dell'attività formativa a distanza, anche se momentaneamente non si trova in costanza del rapporto di lavoro (ad es. se in cassa integrazione).

Al fine di non limitare occasioni di impiego per i giovani, sono autorizzabili e avviabili nuove attività relative all'apprendistato "duale" (artt. 43 e 45, D.Lgs. n. 81/2015) che dovessero essere richieste nel periodo dell'emergenza sanitaria in corso.

3.1 Formazione a distanza nell'Apprendistato "Duale"

Nelle attività formative di tutte le diverse tipologie di apprendistato "duale" si autorizza il ricorso alla modalità di formazione a distanza, anche ove non espressamente prevista dai relativi avvisi pubblici. Relativamente alla **formazione d'aula**, la formazione a distanza potrà essere erogata:

- a) per l'apprendistato per la Qualifica e Diploma professionale (IeFP), l'IFTS e l'ITS: con le stesse modalità previste per le rispettive direttive dall'allegato 1;
- b) per l'apprendistato per il Diploma di istruzione secondaria superiore: con le modalità previste dall'ordinamento scolastico;
- c) per l'apprendistato per il Master Universitario: con le modalità previste dall'ordinamento universitario;
- d) per l'apprendistato per la Laurea e il Dottorato di ricerca: con le modalità previste dall'ordinamento universitario.

Nei casi previsti al punto a) e al punto c) dovranno essere utilizzati i registri in formato pdf compilabile, reperibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>.

Anche i servizi di tutoraggio/coordinamento scientifico, laddove previsti, possono essere erogati a distanza con modalità tracciabili, anche ai fini del riconoscimento del valore economico previsto all'allegato 1.

Tali attività possono essere riportate nei rispettivi registri cartacei laddove gli stessi siano nella disponibilità del tutor/coordinatore scientifico (registro delle attività di tutoraggio/registo del coordinatore scientifico). In caso contrario, possono essere utilizzati gli appositi registri pdf compilabili reperibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo internet sopra indicato.

Per l'attivazione della formazione a distanza di cui al punto c), il documento descrittivo di cui all'**allegato 3** va trasmesso, entro l'avvio dell'attività a distanza, al seguente indirizzo di posta elettronica:

settoreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it

(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)





fondo
sociale europeo

Allegato 3

MODULO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE A DISTANZA DURANTE L'EMERGENZA COVID-19

(APPROVATO IL 6 AGOSTO 2020)

Con il presente modulo l'ente di formazione dichiara all'Amministrazione le attività didattiche che intende realizzare attraverso le **modalità di formazione a distanza**, sincrona o asincrona, e le relative verifiche degli apprendimenti.

Il modulo costituisce un'**integrazione del progetto formativo** già approvato; a tal proposito, si forniscono di seguito le **indicazioni** per la compilazione:

- il modulo deve **riportare tutti i corsi in avvio, suddivisi per singolo avviso, per i quali si intende attivare la formazione a distanza**: è richiesto l'invio di un unico modulo che comprenda tutti i corsi in capo all'ente di formazione per singolo avviso interessati dalle presenti disposizioni, che dovranno essere indicati aggiungendo al presente modulo tante righe quanti sono i corsi;
- le **modalità di erogazione** della formazione a distanza possono essere di **tipo diverso e integrate fra di loro**; a tal fine, si richiede che l'ente indichi come intende realizzare la formazione a distanza per favorire la continuità didattica e il raggiungimento degli apprendimenti previsti;
- le **modalità di erogazione devono rispettare i requisiti essenziali di cui all'allegato 1**.

Per preservare l'efficacia delle azioni di formazione a distanza e verificare il reale apprendimento dei contenuti da parte degli allievi, è necessario prevedere **verifiche di apprendimento in itinere** anche aggiuntive rispetto a quelle previste nel progetto formativo iniziale.

Il modulo deve essere sottoscritto con firma digitale e inviato nei tempi e agli indirizzi specificati nell'allegato 1.

Il/la sottoscritto/a nato/a a il
in qualità di legale rappresentante dell'agenzia formativa/ente codice operatore

DICHIARA

che intende attivare le attività formative a distanza come di seguito specificato:

DIRETTIVA REGIONALE:

AVVISO:

DENOMINAZIONE CORSO	ID. ATTIVITÀ	N. ore di FaD che si intendono erogare

PER ATTIVITÀ CORSUALI

MODALITÀ DI EROGAZIONE * DELLA FAD (ad esempio, videoconferenze, classi virtuali, invio di materiali quali video, documenti di approfondimento, piattaforme e-learning, link a siti internet dedicati utili, project work, ecc...).	descrizione

MODALITÀ DI TUTORAGGIO E * SUPPORTO PER LA FRUIZIONE DELLA FAD (con particolare riferimento ai soggetti	descrizione

rispetto ai quali possono esserci situazioni di contatto più difficili, in quanto non fruiscono dell'attività in simultanea).	
---	--

VERIFICHE IN * ITINERE/ESERCITAZIONI (modalità e tempistiche di rilevazione degli apprendimenti acquisiti in FAD)	descrizione
---	-------------

Note o segnalazioni * specifiche da parte dell'agenzia formativa	
---	--

** non compilare nel caso di integrazioni Handicap/EES*

PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE HANDICAP/EES

<p>SINTESI DELLE:</p> <ul style="list-style-type: none">- modalità di erogazione- modalità di tutoraggio e supporto- verifiche in itinere/esercitazioni	descrizione
Note o segnalazioni specifiche da parte dell'agenzia formativa	

N.B. Il modello, debitamente firmato, costituisce parte integrante e sostanziale del progetto originale. Le integrazioni proposte saranno immediatamente efficaci dal momento dell'invio agli Uffici. L'Amministrazione competente si riserva un termine di 30 gg. per richiedere eventuali modifiche od integrazioni.

Data,

Firma del legale rappresentante dell'ente formativo



fondo
sociale europeo

Allegato 4

ULTERIORI INDICAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITÀ INERENTI LE POLITICHE DEL LAVORO

(APPROVATO IL 6 AGOSTO 2020)

Premessa

In ragione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica, recenti provvedimenti nazionali e regionali (tra gli altri, il D.P.C.M. dell'11/06/2020 e i D.P.G.R. n. 63 del 22/05/2020, n. 66 del 05/06/2020 e n. 72 del 29/06/2020) hanno gradualmente consentito, in materia di politiche del lavoro, la ripresa dell'erogazione delle attività in presenza, nell'osservanza dei protocolli di sicurezza approvati.

Alla luce delle misure adottate ed in ottemperanza ai predetti DPCM e DPGR, si dispone in merito quanto segue, ad integrazione ed aggiornamento di quanto previsto nelle D.D. n. 127 e 257 del 2020.

1. Cantieri di lavoro.

Come previsto dai provvedimenti nazionali e regionali richiamati in premessa, è consentito lo svolgimento in presenza dei cantieri di lavoro, nel rispetto delle misure di sicurezza previste.

2. Tirocini extracurricolari

I tirocini extracurricolari sospesi o riattivati in smart working ai sensi delle D.D. n. 127 e 257 del 2020 possono riprendere in presenza ove vi sia un'organizzazione degli spazi tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e previa adozione delle misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore produttivo di riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL e di cui alla normativa

sanitaria nazionale. E' necessario per la ripresa dei tirocini in presenza acquisire formalmente il consenso di tutti i soggetti coinvolti: promotore, ospitante e tirocinante.

Nel caso in cui non sia possibile garantire l'osservanza delle disposizioni relative alle sopracitate misure organizzative di prevenzione e di protezione, è possibile proseguire la sospensione dei tirocini fino al 31/12/2020, fatto salvo l'espressa volontà da parte del tirocinante o richiedente motivata dall'azienda di interrompere il tirocinio.

E' inoltre possibile la ripresa in presenza dei tirocini sospesi presso aziende che hanno fatto ricorso alla CIG in deroga o ad altre forme di integrazione salariale, se vi sono le condizioni per assicurare un adeguato tutoraggio e supporto aziendale: le modalità di svolgimento dovranno essere organizzate sulla base degli orari di operatività del tutor aziendale. E' possibile, quindi, rimodulare le ore di tirocinio in coerenza con quelle del tutor, salvo il rispetto dell'impegno orario minimo di 20 ore settimanali. Nel caso in cui non vi siano le condizioni organizzative che consentano la ripresa in presenza del tirocinio è possibile proseguire con la sospensione fino al 31/12/2020.

E' ammessa, altresì, la facoltà fino al 31/12/2020 di attivare nuovi tirocini o proseguire i tirocini riattivati in modalità agile, secondo le prescrizioni già previste dalle D.D. n. 127 e 257 del 2020.

Nel caso di tirocini autorizzati nell'ambito dei Buoni Servizio Lavoro, è consentito il differimento dell'avvio o il proseguimento della sospensione ove ricorrano le condizioni sopracitate, fatto salvo il rispetto dei termini previsti dai rispettivi Bandi per la conclusione delle attività e le relative rendicontazioni. Per i tirocini attivati a valere sui Buoni servizio Svantaggio e Disoccupati, qualora siano stati interrotti durante l'emergenza sanitaria, è possibile candidare il tirocinante per una nuova opportunità di tirocinio.

Sono altresì sospese, fino al 31/12/2020, le attività del Nucleo di valutazione per l'autorizzazione all'avvio di tirocini per cittadini stranieri residenti all'estero fuori dall'Unione Europea, di cui alla D.G.R. n. 30-1094 del 23/02/2015: pertanto non è possibile presentare nuove domande fino al termine sopraindicato, e le domande già presentate e in attesa di valutazione si intendono decadute.

3. Servizi al lavoro a distanza

Al fine di rendere possibile, nell'attuale emergenza sanitaria pur se attenuata, la prosecuzione delle attività dei servizi al lavoro anche con modalità a distanza, si dispone quanto segue.

Le attività di orientamento¹, di accompagnamento alla ricerca di lavoro e di tutoraggio possono essere svolte attivando le modalità a distanza con gli strumenti tecnologici disponibili

¹. I servizi di individuazione e validazione delle competenze sono riconducibili alle attività di orientamento specialistico e possono essere erogati nel rispetto delle condizioni previste dal Testo Unico di cui alla D.D. n. 849 del 18/09/2017.

(es., Whatsapp, Facetime, Skype, ecc.) garantendo la tracciatura dell'avvenuta erogazione e della fruizione del servizio compatibile con lo strumento utilizzato.

In tal caso, sarà necessario documentare la data, la durata e lo svolgimento delle attività a distanza, riportando l'avvenuta erogazione del servizio sul nuovo modello di registro cartaceo e allegando il report da cui si evince il contestuale collegamento dell'utente.

Ogni case-manager avrà a disposizione un registro cartaceo dove registrerà puntualmente i servizi erogati all'utenza.

Al fine di consentire la verifica anagrafica dell'utente, al quale è stato erogato il servizio, sarà necessario documentare la corrispondenza del contatto con le modalità informatiche che si rendono più opportune.

È indispensabile conservare agli atti la reportistica che gli applicativi rendono disponibili, compresi gli screenshot del collegamento con l'utente.

Di seguito si forniscono, altresì, le indicazioni minime che dovranno essere osservate, ai fini del riconoscimento economico delle attività svolte

I servizi erogati a distanza, in qualsiasi forma e con qualsiasi piattaforma informatica, devono garantire i seguenti requisiti essenziali:

- tracciabilità delle ore erogate e fruite dai singoli partecipanti, anche ai fini dell'attribuzione del valore economico;
- l'output del servizio erogato, quali, a titolo esemplificativo, il curriculum vitae redatto durante le ore erogate a distanza, la verifica dei requisiti neet nel caso di Garanzia Giovani, ecc.;
- l'erogazione in forma individuale e in piccolo gruppo.

Si precisa che a partire dall'erogazione dei servizi al lavoro a distanza è concessa, dove non ancora prevista e anche in deroga a quanto previsto nei singoli bandi, una percentuale pari al 30% in back office rispetto alle ore complessive effettivamente erogate.

Si precisa inoltre che per l'erogazione della scheda 1C di garanzia Giovani le ore di back office sono riconosciute all'Operatore per lo svolgimento di tutti i servizi previsti a condizione che vengano erogate almeno due ore in front office al giovane.

La tracciabilità delle ore svolte sarà resa evidente mediante la compilazione puntuale del registro cartaceo per le attività erogate a distanza e mediante la regolare compilazione del registro informatico (PAI). Si specifica che, in deroga a quanto previsto dai Bandi di riferimento, per tutto il periodo di vigenza delle attuali regole di tracciabilità dei servizi, il PAI non deve riportare la firma dell'utente. Il destinatario dovrà comunque dichiarare all'operatore, via e-mail, la conferma della volontà di usufruire dei servizi concordati e registrati nel PAI.

Nel registro è necessario riportare, oltre ai dati anagrafici delle persone che ne usufruiscono e la durata in termini di ore, anche la modalità di erogazione dello stesso secondo le sigle riportate sul nuovo modello di registro.

I servizi c.d. “a risultato” (PAI Tirocinio e PAI Lavoro), che già non prevedono l’erogazione in presenza, continuano ad essere registrati su supporto informatico come in precedenza.



fondo
sociale europeo

Allegato 5

ULTERIORI INDICAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO RIVOLTE A ADOLESCENTI E GIOVANI (OOP) E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

(APPROVATO IL 6 AGOSTO 2020)

PREMESSA

Per quanto riguarda le attività di orientamento previste dall'intervento strutturale "Obiettivo Orientamento Piemonte" si conferma la volontà di garantire al territorio regionale, ai suoi studenti e ai loro genitori, un insieme di servizi riconoscibili nelle funzioni, coerenti con i fabbisogni, accessibili e capillari.

La positiva esperienza realizzata sperimentalmente con l'introduzione di azioni a distanza ha portato all'intervento regionale innovazione, maggiore capillarità ed accessibilità del servizio e un buon riscontro in termini di richiesta/adesione da parte delle scuole, dei ragazzi e delle famiglie.

Alla luce della reintroduzione della possibilità di attuare azioni in presenza, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 9 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, e in considerazione delle note a documentazione dei differenti focus di valutazione attuati con i componenti della cabina di regia regionale orientamento e gli attuatori coinvolti, si ritiene importante mantenere un'offerta differenziata consentendo quella flessibilità sottolineata e richiesta anche dall'U.S.R. per la riprogettazione dei percorsi di orientamento con le scuole e i ragazzi.

L'erogazione a distanza delle azioni di orientamento, anche ai fini del riconoscimento delle attività ed economico, dovrà continuare ad attenersi ai seguenti requisiti essenziali:

- che l'attività sia utilmente erogabile e fruibile a distanza;
- che l'erogazione e la fruizione delle attività siano documentate con modalità idonee a comprovarne l'esecuzione;
- che siano adottati, a tal fine, anche strumenti innovativi introdotti ad integrazione di quelli già in uso (ad es., schede presenze, registri, ecc..).

1. CARATTERISTICHE DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO A DISTANZA

Con riferimento ai servizi ricompresi nel modello regionale, che manterranno nell'attuazione in presenza il riferimento alle Linee-guida regionali orientamento approvate con D.D. n. 963 del 9 luglio 2019, si confermano attuabili con modalità a distanza le **azioni individuali** classificate come segue:

Or. 2 - Colloquio di analisi del fabbisogno orientativo individuale

Or. 6 - Tutoraggio individuale

Or. 7 - Colloqui di consulenza orientativa

Or. 8 - Bilancio motivazionale attitudinale

Tali attività possono essere realizzate con apposite piattaforme/applicativi (es., Skype, Google Meet, ecc.) che consentano, comunque, la tracciabilità e conferma di:

- dati anagrafici utente;
- contratto orientativo e informativa privacy. Per entrambi i documenti occorrerà dare dimostrazione dell'avvenuta trasmissione e accettazione da parte dell'utente;
- data e durata del colloquio;
- presenza dell'utente durante l'intervento.

Anche per le **azioni di gruppo** classificate come segue:

Or. 3 - Seminari informativi

Or. 4 - Percorsi di educazione alla scelta

Or. 5 - Percorsi di orientamento alla professionalità

è possibile prevedere l'erogazione in modalità a distanza, qualora venga richiesta dalla scuola, attraverso piattaforme abitualmente utilizzate per la didattica, che consentano in maniera agevole e tracciabile la registrazione della presenza dei partecipanti.

A completamento della singola azione erogata, si prevede la compilazione del documento di restituzione finale (modello 05).

Si precisa che da tali modalità di erogazione a distanza si escludono le azioni di gruppo che, nel loro svolgimento, richiedano l'attivazione di lavori in piccolo gruppo e altre tipologie di compito di confronto e di condivisione difficilmente replicabili e attuabili in un contesto a distanza.

In ogni caso, l'erogazione a distanza delle azioni di gruppo è subordinata al rispetto delle indicazioni contenute nel documento "Interventi di orientamento alla scelta e alle transizioni per studenti/esse del 1° e 2° grado (11-22 anni) nella nuova modalità a distanza" validato (in merito a modalità e strumenti proposti e nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida regionali vigenti in materia) da parte della Cabina di regia regionale Orientamento e degli uffici

competenti della Regione Piemonte e della Città metropolitana di Torino in data 23 giugno 2020.

Tale documento è da considerarsi “in progress” vista la sperimentazione della nuova modalità di erogazione dei servizi e la necessità di accompagnarla con una progressiva sistematizzazione nelle specifiche operative e tecniche per una garanzia di omogeneità, qualità e una più ampia ricomposizione all’interno del sistema regionale di orientamento.

2. MODALITÀ PER LA REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ A DISTANZA

Per quanto riguarda le modalità di registrazione delle attività svolte a distanza, in occasione dell’avvio dei servizi occorrerà inserire sulle procedure gestionali “SILP” (per le attività individuali) e “GEISCR” (per le attività di gruppo) la specifica nota “Erogazione in modalità a distanza”.

I dati andranno tracciati riportando lo svolgimento del servizio, documentato dal report da cui si evince il contestuale collegamento dell’utente, nei registri specifici presenti sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo internet:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>.

I registri sono scaricabili in formato “pdf” editabile e ogni orientatore potrà utilizzarli con le seguenti modalità:

- la prima pagina dovrà essere compilata con i dati generali dell’attività e dovrà riportare il cognome e nome dell’orientatore;
- l’orientatore dovrà registrare le attività effettuate compilando integralmente i dati richiesti e inserendo per i soggetti collegati, in sostituzione della firma, la dicitura “collegato via ...” (es., Skype, Google Meet, ecc.);

nel registro per le attività individuali Or. 2, Or. 6, Or. 7 e Or. 8, l’elenco dei destinatari dovrà essere inserito nell’ordine di realizzazione dell’attività;

nel registro per le attività di gruppo Or. 3, Or. 4 e Or. 5, l’elenco dei destinatari dovrà essere inserito nell’ordine indicato dalla scuola;

si dovrà procedere al caricamento in procedura delle attività realizzate entro le tempistiche previste dall’avviso;

il registro completato deve essere convertito in formato pdf non modificabile e tenuto agli atti per i conseguenti controlli.

Nel caso, invece, di attività erogate in presenza, come consentito dal DPCM 11/06/2020 e dai DPGR n. 66 del 05/06/2020 e n. 72 del 29/06/2020, le modalità di registrazione in procedura dei servizi svolti sono quelle ordinarie in vigore prima dell’emergenza Covid-19. Sono inoltre da compilare i consueti registri cartacei, come da istruzioni ivi contenute e previa vidimazione presso gli uffici competenti, scaricabili ai seguenti indirizzi internet:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-attivita-coesione-sociale> e
<https://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/orientamento/gestione-orientamento#controlli>.

Si precisa che nel caso di singole azioni, erogate in parte a distanza e in parte in presenza, l'attività effettuata deve essere registrata, rispettivamente, sul registro digitale editabile quella svolta a distanza, e sul registro cartaceo quella svolta in presenza, secondo le modalità già sopra dettagliate. Invece, nel caso di attività di gruppo erogata, contemporaneamente, parte in presenza e parte con collegamenti a distanza, la presenza in aula dei partecipanti deve essere rilevata mediante l'apposizione della firma sul registro cartaceo, mentre l'orientatore deve inserire nel medesimo registro la dicitura "Collegato a distanza" al posto della firma dei partecipanti collegati da remoto (le evidenze dei collegamenti a distanza devono essere tenute agli atti in formato non modificabile e rese disponibili per eventuali successivi controlli).

Nel caso in cui le procedure informatiche dovessero essere adeguate per rilasciare una tracciatura diretta dell'attuazione in presenza o a distanza degli interventi, verranno fornite nuove indicazioni ad integrazione o sostituzione di quelle presenti.

3. RICONOSCIMENTO ECONOMICO DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO EROGATE A DISTANZA

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, verranno riconosciute le ore svolte dagli orientatori con le modalità e nei limiti sopradescritti, in quanto regolarmente inserite nella procedura informatizzata.

La remunerazione delle ore riconosciute avverrà secondo le tabelle di costo standard indicate nell'avviso approvato con D.D. n. 963 del 9/7/2019 s.m.i..

Le attività di controllo si concentreranno sulla documentazione finalizzata alla registrazione delle attività indicate nel paragrafo precedente, sui materiali prodotti a documentazione del collegamento dell'utente e sulle evidenze degli output che per ogni azione verranno annotate nel documento di restituzione finale (mod. 05), da utilizzarsi a conclusione e completamento di ogni azione.

Si precisa che, in considerazione della complessità erogativa delle attività durante l'emergenza Covid-19 – soprattutto, tramite la modalità a distanza – e degli adempimenti organizzativi derivanti dal rispetto del protocollo di sicurezza di cui all'all. 9 DPCM 11/06/2020, l'attività strettamente preparatoria e accessoria realizzata durante l'attività formativa o immediatamente a ridosso e in continuità della stessa (a titolo esemplificativo, le procedure per preservare la salute di orientatori e utenti previste nel protocollo di sicurezza, la compilazione dei dati dell'intervento sul registro, gli adempimenti tecnici sia preparatori che in itinere per avviare e mantenere il collegamento a distanza con gli utenti, la spiegazione dell'informativa privacy, la compilazione del contratto orientativo, lo scambio di corrispondenza e informazioni via chat/e.mail con gli utenti, l'effettuazione di screen-shot, e così via), è da considerare, ove funzionalmente necessaria e ragionevolmente contenuta, anche ai fini del riconoscimento economico di cui agli avvisi pubblici di riferimento, come parte integrante dell'azione

d'orientamento, fatto comunque salvo il rispetto del principio generale della tracciabilità dell'attività svolta.

Si precisa altresì che, nel caso di erogazione di attività a distanza, eventuali perdite temporanee di connessione, da parte degli utenti collegati da remoto, non influiscono sul riconoscimento economico dell'attività svolta.

4. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'ATTIVAZIONE DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO A DISTANZA

Per la prosecuzione delle azioni di orientamento di cui al presente atto è richiesta una comunicazione, in cui viene specificata l'intenzione di realizzare le attività, anche con modalità a distanza.

La comunicazione deve essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- per le attività d'orientamento finanziate dalla Regione Piemonte

standardformativi@cert.regione.piemonte.it

(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)

- per le attività d'orientamento finanziate dalla Città metropolitana di Torino

orientamento@cittametropolitana.torino.it

(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)

5. INDICAZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO - SUPPORTO EDUCATIVO A DISTANZA

Nell'ambito della L.R. n. 28/2007, rimane consentita la possibilità di attivare servizi di supporto educativo a distanza per gli Istituti Scolastici di secondo grado, secondo le modalità che saranno individuate dalla Regione Piemonte in accordo con la Città metropolitana di Torino e le altre province piemontesi.



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE